

COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

***REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI NATALITA'
(detto BONUS BEBE')***

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 23.07.2019
COSÌ COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE NR. 79 DEL 03.12.2021***

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione alla politica dell'Amministrazione Comunale di Marradi, che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi una tantum denominati "Bonus bebè", correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2019.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a.** nucleo familiare: il nucleo come definito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 109;
- b.** adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Art. 3 - Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:

- a.** nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- b.** nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- c.** nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidamento condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
- d.** nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.

Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata da un solo genitore.

Art. 4 - Requisiti

Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o dell'adozione di un minore, avvenuta a partire dal 1° gennaio 2019.

Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione, le seguenti condizioni:

- a) cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell'Unione Europea;

- b) cittadinanza non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- c) cittadinanza non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea";
- d) cittadinanza non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro";
- e) titolare di protezione internazionale (status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria);
- f) altro tipo di permesso valido ai sensi dell'art. 41 T.U. Immigrazione, di durata non inferiore ad un anno;
- g) residenza anagrafica nel Comune di Marradi al momento di presentazione della domanda. La residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del Comune di Marradi per almeno 3 anni dalla nascita o adozione del figlio.

Art. 5 - Limiti di reddito

Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore, per la cui nascita o adozione è richiesto il bonus, è valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo N. 109/1998. L'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno.

Art. 6 - Importo del bonus

Il nucleo familiare il cui ISEE non è superiore ad €. 15.000,00 ha diritto ad un bonus una tantum di € 500,00.

Il nucleo familiare in cui ISEE non è superiore ad € 22.000,00 ha diritto ad un bonus di € 250,00.

Per gli anni successivi al 2019 il bonus ed i limiti ISEE saranno determinati con deliberazione della Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione.

Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet del Comune. Le domande debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, con l'indicazione dell'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico. La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto il bonus, salvo quanto previsto dall'articolo 9. Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data del provvedimento di adozione.

La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000

(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attestino gli stati e le qualità personali possedute dai richiedenti, ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e da un'attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati dall'articolo 6.

Art.

8

Cumulabilità

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità.

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2019 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di bonus deve essere presentata nel termine perentorio del 30 Settembre 2019.